

CITTA' di ALTAMURA

V SETTORE - COMANDO POLIZIA LOCALE

COPIA



All'Ufficio Contratti e Appalti del comune di Altamura alla c.a. dr. Giuseppe Livrieri ufficio.appalti@pec.comune.altamura.ba.it

pre

Oggetto: Trasmissione n. 1 accettazione Determina dirigenziale n. 73 del 24.01.2020 riferimento contratto repertorio n. 4988 del 07.03.2018 avente ad oggetto "contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi per la durata di due anni – (CIG 7101273BDA)".

Con la presente, si trasmette verbale di accettazione Determina dirigenziale n. 73 del 24.01.2020 notificata in data odierna 10.02.2020 alla sig.ra Pavoncelli Beatrice nata in Santeramo in Colle il 14 agosto 1936 e residente in Altamura alla via Le Fornaci civ. 83 in qualità di Amministratore Unico della società "IBS Service s.r.l." con sede legale in Altamura alla via Ruvo km. 1 civ. 67 alla contrada Torre San Martino (Codice Fiscale PVNBRC36M54I330P - Partita IVA 04510780721) affinché venga inserita nell'apposito registro Cronologico e per ulteriori eventuali adempimenti e verifiche di competenza.-

Distinti saluti

Altamura, 10 febbraio 2020

Capo Sezione P.L.

Comm Capo Angelo Tragni

Sezione Edilizia,
Territorio e Ambiente

Il Dirigente V Settore

omandante Polizia Locale

Maiullari avv Michele



CITTA' di ALTAMURA

V SETTORE - COMANDO POLIZIA LOCALE

SEZIONE EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Verbale di accettazione del contratto repertorio n. 4988 del 07.03.2018 avente ad oggetto "contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi per la durata di due anni – (CIG 7101273BDA)". Riferimento Determina dirigenziale n. 73 delo 24.01.2020.

L'anno duemilaventi, addì 10 del mese di febbraio, alle ore 17.30 circa, negli Uffici del Comando Polizia Locale di Altamura, lo scrivente Comm. Capo Angelo Tragnidà atto che è presente la sig.ra Pavoncelli Beatrice nata in Santeramo in Colle il 14 agosto 1936 e residente in Altamura alla via Marco Aurelio civ. 4 (identificata tramite carta di identità n. AR9001730 rilasciata dal comune di Altamura in data 09/11/2011 con scadenza 08/11/2021) in qualità di Amministratore Unico della società "IBS Service s.r.l." con sede legale in Altamura alla via Ruvo km. 1 civ. 67 alla contrada Torre San Martino (Codice Fiscale PVNBRC36M54I330P -Partita IVA 04510780721) la quale viene resa edotta del contenuto della Determina Dirigenziale V Settore del comune di Altamura n. 73 del 24.01.2020 avente ad oggetto "Affidamento del servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi in concomitanza di avvio gara pubblica. Importo €. 35.000, 00 (IVA esclusa)" che viene altresì notificata alla parte. Quest'ultima dopo aver preso visione della suddetta determina dirigenziale accetta integralmente il contenuto confermando di adempiere al servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi agli stessi patti e condizioni del precedente contratto rep. n. 4988 sottoscritto in data 07 marzo 2018 a partire dalla data del 01.02.2020 e sino all'11.04.2020.-----Si dà, altresì, atto che alla parte viene notificato perché ne abbia piena e legale conoscenza anche il "Patto di Integrità" del comune di Altamura (ex art. 1 comma 17 della L. 190/2012) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 22/12/2016 che si allega al presente verbale unitamente alla suddetta determina dirigenziale.-----Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti intervenute.-----

La parte


Vavourelli Bentica

VISTO

Capo Sezione P.L.

mandante la Polizia Locale Migente Maiullari avv. Michele

ngelo Trabni



5° SETTORE: VIGILANZA E SERVIZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N. 73 del registro delle determinazioni

del 24/01/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURA DEI CANI
RANDAGI IN CONCOMITANZA DI
ESPLETAMENTO/AVVIO GARA PUBBLICA.
IMPORTO . 35.000,00 (IVA ESCLUSA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale n. 973 del 13.10.2017 è stato affidato alla società IBS Service srl il servizio di affidamento di ricovero e mantenimento di cani randagi di importo pari ad €. 293.460,00 oltre IVA al 22% per complessivi €. 358.021,00 adottando contestualmente i relativi impegni di spesa;

- consequenzialmente alla suddetta determina dirigenziale veniva stipulato in data 07 marzo 2018 apposito contratto (repertorio n. 4988) avente ad oggetto "contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi per la durata

di anni due (CIG 7101273BDA)";

del 24/01/2020

- il citato contratto tra il Comune di Altamura e la società IBS Service srl rappresentata legalmente dalla sig.ra Pavoncelli Beatrice è scaduto il giorno 11 ottobre 2019 così come si evince inequivocabilmente all'articolo 5 del predetto contratto;

- che con Determina Dirigenziale a contrarre n. 1141/2019 si stabiliva di procedere all'indizione della gara per l'affidamento del Servizio di "ricovero e mantenimento cani randagi accalappiati nel territorio di Altamura", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.L.vo 50/2016, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del citato decreto approvando nel contempo lo schema del capitolato speciale d'appalto, riportanti le modalità di gara, i criteri di aggiudicazione. L'iter procedurale abbastanza complesso relativo all'espletamento della procedura pubblica è tuttora in corso e, con molta probabilità, non verrà concluso entro la data del 31.01.2020 così come si era ipotizzato e sancito nella Determina Dirigenziale n. 1142 del 25.10.2019 (avente ad oggetto l'affidamento del servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi in concomitanza di avvio gara pubblica) ma avrà termine presumibilmente entro la data dell'11.04.2020 con la sottoscrizione del contratto e la consegna del servizio.

EVIDENZIATA la necessità di garantire la copertura del servizio, affidandolo, alle condizioni e modalità di cui al contratto rep. 4988 sottoscritto il giorno 07 marzo 2018, alla precedente società IBS SERVICE srl, aggiudicataria, con sede in Altamura alla via Ruvo km. 1 civ. 67, sussistendo l'urgenza della prosecuzione del servizio e le speciali ed eccezionali circostanze atteso che l'espletamento di detto servizio risulta essere inderogabile, essenziale e non suscettibile di interruzione attesa la necessità della sicurezza pubblica dei cittadini e della sanità ed igiene pubblica, onde controllare il fenomeno del randagismo con opportune misure cautelative confluenti; a tal proposito si allega apposita Comunicazione relativa alla Misura M10 bis del Piano della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza del comune di Altamura approvato con D.G.C. n. 10/2019;

RITENUTO necessario di non sospendere il servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi, nelle more del completamento delle procedure amministrative per la scelta del contraente;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad affidare alla società "IBS service srl" il servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi, nelle more del completamento delle procedure amministrative per la scelta del contraente, con decorrenza dal 01.02.2020 all'11.04.2020, e comunque sino all'effettiva consegna del servizio al nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni del contratto rep. 4988 sottoscritto il giorno 07 marzo 2018;


EVIDENZIATO CHE, per il periodo relativo al presente affidamento è necessario impegnare la somma di € 42.700.00 (quarantaduemilasettecentoeuro) IVA inclusa come per legge, agli stessi patti e condizioni del contratto rep. rep. 4988 sottoscritto il giorno 07 marzo 2018;

VISTO l'art. 106 comma 11del D.Lgs. 50/2016 che statuisce: "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".

PRECISATO che alla parte ovvero società IBS SERVICE srl nella persona del legale rapp.te sig.ra Pavoncelli Beatrice verrà sottoposto il "Patto di Integrità" del comune di Altamura approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 22/12/2016;

DICHIARATA l'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del procedimento in riferimento all'art. 6 bis della Legge 241/900 e s.m.i. e alla misura MG6 del vigente Piano Triennale della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza.

Tutto ciò premesso, si propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di Affidamento del Servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi per il periodo dal 01.02.2020 all'11.04.2020.



- Lette, verificate e condivise le premesse innanzi riportate;
- Vista la documentazione in essa richiamata,
- Visto l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01;
- Visti gli artt. 26 e 27 del Regolamento di Contabilità;
- Visto l'art. 57 del D. lgs n. 163/2006;
- Visto il CIG n. Z312B9320D
- Visto il DURC on line prot. INPS_18486692 del 10/12/2019 scadenza validità 08/04/2020

DETERMINA

di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di AFFIDARE, per le motivazioni esposte in narrativa e nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio, il servizio di "mantenimento, custodia e cura dei cani randagi" alla società IBS Service srl per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto rep. 4988 sottoscritto il giorno 07 marzo 2018;

di impegnare che la spesa complessiva di € 42.700,00 IVA inclusa troverà copertura, sui fondi del V liv del p.c.f. 1.03.02.15.999 Cap. 834010 Bil. 2020 cod.bil. 9.05.01.103 "acquisto di beni e servizi-aree protette, parchi naturali, etc" – imp. 633/2020;

Dare atto che trattasi di spesa indifferibile non suscettibile di frazionamento in dodicesimi di stanziamento ai sensi ex art.163 co.5 del TUEL;

DI DICHIARARE l'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del procedimneto in riferimneto all'art. 6 bis della Legge 241/900 e s.m.i. e alla misura MG6 del vigente Piano Triennale della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza.

DI INVIARE il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria, agli Uffici di ragioneria per gli adempimenti di competenza e all'Ufficio Contratti e Appalti per la contrattualizzazione in forma pubblica-amministrativa del presente affidamento e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE: VIGILANZA E SERVIZI

Avv. Michele Maiudari

Redatta da

CITTA' DI ALTAMIJRA

L' enno 290 li ciunio. Di del mose di l'oblita Licale ha

noccipationi il su mando Operanore di Politia Licale ha

noccipationi il su mando Operanore di Politia Licale ha

noccipationi il su mando Operanore di Politia Licale ha

esta qualità il aumm. Marco Socia agli estati di legge

esta qualità il aumm. Marco Socia agli estati di legge

esta qualità il aumm. Marco Socia agli estati di legge

estancia ne abbia piena o leggale conoscenza agli estati di legge

en Picevente

en Picevente

Cavon cell. Beatre ce



Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Articolo 1 – Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 – L'Appaltatore:

- dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
- dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;



- 3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
- assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
- assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
- 6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
- informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservatì da tutti i collaboratori e dipendenti;
- collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
- 9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e subaffidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a



discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;

- inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
- 11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4 – La stazione appaltante:

- 1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
- avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "codice di comportamento



dei dipendenti" e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

- 4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- 5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
- 6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

- 1. l'esclusione dalla gara;
- 2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
- 3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
- l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;



- la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
- 7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 – Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Il Dirigente Polizia Locale Altamura Ten. Col. Michele MAIGLLARI

CITTA' DI ALTAMURA

CONANDO DI POLIZIA LOCE BARANO

IN ALLE UMA, Il autorisci de Operatore di Polizia i locale ha

nusifi di Companio Di Signi, Companio di Polizia i locale ha

a mani di Companio Di Signi, Companio di Polizia i locale ha

ratia qualità di Companio di Polizia di la companio di Polizia di Polizia di Companio di Polizia di Polizia